

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza sulle misure concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti)

del 25 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,
ordina:

Art. 1

In deroga all'articolo 21a capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), non occorre adottare misure temporanee per favorire le persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento.

Art. 2

In deroga all'articolo 21a capoverso 3 LStrI³ e agli articoli 53a capoverso 1 e 53b dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sul collocamento (OC), i datori di lavoro non sono tenuti ad annunciare al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media. L'accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati non è riservato per un periodo di tempo limitato alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.

Art. 3

In deroga all'articolo 21a capoverso 4 LStrI⁵ e all'articolo 53c OC⁶, il servizio pubblico di collocamento non è tenuto a trasmettere al datore di lavoro entro breve termine i dossier delle persone in cerca d'impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro non è tenuto a invitare i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. Non è necessario comunicare i risultati al servizio pubblico di collocamento.

- 1 RS 101
- 2 RS 142.20
- 3 RS 142.20
- 4 RS 823.111
- 5 RS 142.20
- 6 RS 823.111

Art. 4

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00⁷.

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

25 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ Pubblicazione urgente del 25 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**)

Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

Modifica del 25 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 20 marzo 2020¹ COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 5

In deroga all'articolo 34 capoversi 1 e 2 LADI², per le seguenti persone è versato un importo forfettario di 3320 franchi per un'attività lucrativa a tempo pieno:

- a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda.

Art. 8a

Tutte le persone aventi diritto all'indennità conformemente alla LADI³ beneficiano di al massimo 120 indennità giornaliere supplementari. Queste indennità non sono computate nell'attuale numero massimo di indennità giornaliere. Se necessario, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni.

Art. 8b

¹ RS ..., RU 2020 877

² RS 837.0

³ RS 837.0

In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI⁴ e all'articolo 58 capoversi 1–4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983⁵ sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto. Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per telefono. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per iscritto.

Art. 8c

In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI⁶, il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.

Art. 8d

In deroga all'articolo 26 capoverso 2 OADI⁷, l'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi un mese dopo l'abrogazione dell'ordinanza 2 COVID-19⁸.

Art. 8e

In deroga all'articolo 22 capoverso 1 OADI⁹, il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge telefonicamente ed entro 30 giorni dalla data in cui l'assicurato si è annunciato per il collocamento.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00¹⁰.

25 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS 837.0

⁵ RS 837.02

⁶ RS 837.0

⁷ RS 837.02

⁸ RS 818.101.24

⁹ RS 837.02

¹⁰ Pubblicazione urgente del ... marzo 2020 ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)